

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ALLEGRAMENTE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA GIOVANNI
NEGRI 5

Numero REA: SA - 329918

Codice fiscale: 03914210657

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

	4	
	(trentuno) articoli.	
	All'uopo i presenti dichiarano di essere sufficientemente	
	informati sul contenuto di detto nuovo testo dello statuto	
	sociale. Il presidente mi consegna il nuovo testo dello	
	Statuto Sociale, aggiornato alle odierne modifiche e che,	
	debitamente firmato, si allega al presente atto sub "A",	
	omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal	
	comparente.	
	Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta	
	alle ore 18.45.	
	Le spese del presente verbale sono a carico della società.	
	Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale	
	del quale ho dato lettura alla costituita che lo approva e	
	conferma. Consta di un foglio scritto in massima parte con	
	sistema elettronico da mio fiduciario ed in minima parte di	
	mio pugno per facciate quattro fin qui.	
	F.to: Monica Fimiani, dr. Pasquale Cammarano notaio segue	
	sigillo.	

	COPIA CONFORME	
	ALLEGATO A) REPERTORIO N.74741 RACCOLTA N.30721	
	STATUTO	
	della Cooperativa " ALLEGRA MENTE- società cooperativa sociale"	
	TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA	
	SOCIETA'	

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa denominata

" ALLEGRA MENTE - società' cooperativa sociale".

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle

Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto
compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Salerno all'indirizzo risultante

dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.

111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso

dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie,

uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea,

mentre l'istituzione di sedi secondarie e' di competenza dell'assemblea dei soci.

La durata della Società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050

(duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con

deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo

mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere

la propria attività anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono

disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento

dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire

tramite i propri soci servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1

Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale

6

della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso

un'attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria ai bisogni di persone in

situazione di difficoltà e di disagio in tutte le sue forme sociali, psicologiche, fisiche e

culturali e, in particolare, rivolti verso soggetti handicappati e soggetti con ritardo di

apprendimento nonché ai servizi rivolti verso le persone anziane.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' inoltre quello

di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria

attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche,

sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la

cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle

diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la

legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un

apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto le

seguenti attività:

la società cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di

speculazione privata, richiamati espressamente negli artt.23 e 26 del decreto

legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 n.1577 e successive

modificazioni ed integrazioni. e' iscritta nel registro della prefettura e nello schedario

generale della cooperazione ed e' soggetta alla vigilanza del ministero del lavoro e

della previdenza sociale. essa intende far partecipare i soci ai benefici della

mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi nella sua attività ai principi della

libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e' concretamente impegnata. la

7

cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale delle persone, soprattutto se deboli; pone la solidarietà a fondamento di ogni opera finalizzata ad un autentico sviluppo dell'uomo e della società, che rispetti e promuova la persona in tutte le sue dimensioni con particolare riferimento allo sviluppo economico locale basato sulla promozione di sistemi di welfare comunitario e municipale, ed in stretta integrazione con le istituzioni pubbliche per un regolato sistema di sussidiarietà (mix pubblico-privato sociale-associativo imprenditoriale). la cooperativa non ha fini di lucro e persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività previste dalle lettere a) e b) dell'art.1, comma primo della legge n.381/1991. la cooperativa promuoverà tutte le azioni volte allo sviluppo di politiche attive (locali, nazionali ed internazionali) che favoriscano e promuovano la creazione di contesti sociali e culture diffuse di riconoscimento, pratica e sviluppo del diritto delle persone svantaggiate di abitare, lavorare e socializzare, con piena libertà di scelta. la cooperativa ha ad oggetto, pertanto, la gestione di unità produttive salute e socialità che permettano l'accesso e la fruizione ai diritti-opportunità "casa-lavoro-socialità" a persone che abbiano difficoltà ad acquisire e/o mantenere le abilità necessarie ad una integrazione sociale soddisfacente. in particolare, rispetto ai bisogni-risorse di tali persone, le unità produttive salute socialità devono concretizzarsi nell'offerta da parte della cooperativa di: - casa-abitazione in proprietà mutuale, divisa o indivisa, in usufrutto, in contratto nominale d'affitto; - socialità/affettività con la realizzazione di reti sociali, culturali, affettive e di autoaiuto; - lavoro/formazione inteso come partecipazione diretta all'impresa delle persone (in qualità di soci della cooperativa) secondo le possibilità individuali: 1) istituire e gestire laboratori artigianali e commercializzare, all'ingrosso e/o al dettaglio, i beni dei laboratori stessi; 2)

	8	
	assumere lavori di progettazione, salvaguardia e manutenzione del verde e del	
	giardinaggio, della forestazione, di acquacultura; 3) assumere lavori di facchinaggio,	
	pulizia, manovalanza, manutenzione, riparazione, lavoro interinale, trasporto di cose e	
	persone; 4) recuperare e smaltire oggetti e rifiuti solidi; 5) svolgere servizi	
	amministrativi, contabili, informatici, di consulenza, di progettazione, di elaborazione	
	dati, elaborazione progetti (engineering), nonche' di segreteria e anche ai sensi e per	
	gli effetti dell'art.10 della legge n.381/1991; 6) assumere lavori e servizi di gestione,	
	custodia, salvaguardia e manutenzione di strutture sportive, culturali e ricreative; 7)	
	gestire attivita' di serigrafia, tipografia, rilegatura, nonche' di pubblicazione e	
	distribuzione editoriale; 8) assumere la gestione di mense e servizi di	
	confezionamentopasti e di ogni altro servizio di ristorazione, gestione di spacci,	
	"self-service", ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali,	
	alberghi, centri termali e/o turistici, per conto di enti pubblici e privati; esercizi di	
	caffè, snack bar, ristoranti free-flow e alla carta, gastronomie, centri di preparazione	
	pasti, confezionamentopasti, servizi di catering, servizi generali e speciali di cucina e	
	ristorazione; 9) svolgere attivita' di istruzione culturale e professionale a vantaggio dei	
	soci della cooperativa, favorendone in particolar modo la capacita' imprenditoriale; 10)	
	coltivare terreni - serre; 11) assunzione e progettazione di lavori edili; 12) attuare corsi	
	di formazione professionale e studio aperti non solo alla compagine sociale ma anche	
	a coloro che aspirano a farne parte. tali attivita' potranno essere svolte, stabilmente e	
	temporaneamente, in proprio conto o per conto terzi, privati e pubblici, al fine di	
	consentire migliori condizioni socio economiche di vita per i propri soci. le persone	
	svantaggiate ai sensi delle leggi vigenti devono costituire almeno il 30% dei lavoratori	
	della cooperativa. la cooperativa, per la realizzazione delle finalita' sociali, puo' fruire	
	di contributi e compiere tutte le operazioni atte a raggiungere gli scopi sociali	

9

avvalendosi inoltre di tutte le provvidenze previste dalla normativa vigente. potrà nei limiti previsti dalla legge, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti od organismi in genere che abbiano scopi analoghi o connessi ai propri; potrà infine, compiere in forma diretta o indiretta, tutte le operazioni immobiliari e commerciali che abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento. per il raggiungimento degli scopi sociali la società può richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla ue, dallo stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, associazioni di comuni e dalle unità sanitarie locali e dagli altri enti locali così come da imprese private; stipulare convenzioni, al fine di ottenere finanziamenti e contributi da enti pubblici e privati o da singole persone a parziale o totale copertura del servizio prestato; contrarre mutui per il raggiungimento degli scopi sociali. la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, all'associazionismo in genere, movimenti, opere non profit.

La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del

	10	
	conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17	
	febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla	
	deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14	
	dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n. 385 ed	
	eventuali successive modifiche ed integrazioni.	
	La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:	
	- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e	
	finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;	
	- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del	
	pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire,	
	aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto	
	sociale;	
	- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e	
	senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere,	
	anche a favore di terzi.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema	
	di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del	
	codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei	
	soci.	
	In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento	
	deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni	
	TITOLO II - SOCI	

11

CAPO I -

SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI

AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE

SOCIALE

ARTICOLO 4 - Il numero dei soci e' illimitato e comunque non può essere inferiore a

quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo

anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla

cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione

professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e

attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi

contrastanti con la cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in

concorrenza con quella della Cooperativa. E' fatto divieto, senza espresso consenso

del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel

numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei

limiti stabili dalla legge.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai

sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non

può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in

un'apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre

1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il

finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di

consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda

all'organo amministrativo indicando:

a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale,

cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle

Imprese o altri Registri;

b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché

alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.

c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;

d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo,

la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;

e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale

maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze

possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che

intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal

presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla

domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni

motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola

all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo

amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione

del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle

domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua

prossima successiva convocazione.

13		
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci	
	solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore	
	ne superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e	
	per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al	
	tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE	
	SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e	
	per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.	
	ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per	

qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere

motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi

dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro

sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli

amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta

giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto

riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento

della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con

la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,

con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 8 - L'esclusione e' deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi

previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti

dolosi o colposi un danno ingiusto;

- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;

- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società;

- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi

procedura concorsuale;

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di

strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di

licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo

	16	
	effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla	
	concorrenza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del	
	precitato bilancio e potrà essere corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo	
	2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di	
	cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera	
	dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa e' responsabile verso	
	la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.	
	Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a	
	pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo	
	amministrativo.	
	Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota	
	deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il	
	provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio e'	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il	
	diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può'	
	proporre opposizione al Tribunale.	
	TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società e' costituito:	

a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;	
b) dalla riserva legale;	
c) dall'eventuale sovrapprezzo quote	
d) dalla riserva straordinaria	
e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge	
Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.	
Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.	
TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
ARTICOLO 14 - Sono organi della società:	
l'Assemblea dei Soci;	
L'organo amministrativo	
il Collegio Sindacale;	
CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI	
ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.	
L'assemblea è costituita da tutti i soci.	
CONVOCAZIONE. L'assemblea e' convocata dall'Amministratore Unico o dal	

Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo

19		
	comma dell'art. 2364 del codice civile.	
	DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci	
	iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha	
	diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore	
	Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea	
	designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza	
	l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e	
	la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	Legge o dal presente Statuto, nonche' sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio	
	preventivo;	
	b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;	
	c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;	
	d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli Amministratori per la loro	
	attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;	
	e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;	
	f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di	
	mutualità;	

g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristori;

h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità';

i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio

l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società';

m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;

n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;

p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà piu' uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

VERBALIZZAZIONE. 15. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale

sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 16 - La società è amministrata da un Amministratore Unico, o da un numero di amministratori da tre a cinque, anche non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o anche a tempo indeterminato.

In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C..

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi

amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 17 - L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria della società' ed ha facoltà' di compiere tutti gli atti che

ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge,

dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea

dei soci.

L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società' per

determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di

Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice

Presidente, a meno che non vi abbia già' provveduto l'assemblea dei soci all'atto della

nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché' in Italia, nel luogo

indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi

necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai

sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione e' fatto dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun

membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati, con mezzi che

garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di

quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

La riunione del Consiglio e' valida, anche in mancanza di regolare convocazione,

qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove

esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute

dal Consigliere piu' anziano d'età'.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:
1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
ARTICOLO 19 All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, e' attribuita la rappresentanza legale della società'

con firma libera.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità'.

ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 21 - La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter

del Codice Civile.

ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si

applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio

Sindacale della società a responsabilità limitata.

CAPO V - REVISORE

ARTICOLO 23 – In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia

obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di

nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori

Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei

soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed e' rieleggibile;

decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina

del Collegio sindacale.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la

disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E

COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del

bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio

nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione

sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice

civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo

eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del

26

codice civile.

ARTICOLO 25 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine

speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei

ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26

(ventisei) e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali

destinandoli:

a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;

b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione nella misura prevista dalla legge;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti

dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita

dall'Assemblea che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni

postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente

versato;

e) a riserva straordinaria;

f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea o previsto per legge;

g) una quota ad appositi fondi di accantonamento mutualistici da devolversi a

copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

CAPO II - RISTORNI

ARTICOLO 26 - La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati

relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni

mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci

cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,

dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli

scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal

Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via

generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione,

anzianità ed esperienza lavorativa.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli

scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla

cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27 - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per

le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società'

in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale

eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea

straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore

all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo

rispetto al capitale effettivamente versato.

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci

cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i

dividendi.

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero

patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente

maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di

cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono

essere di fatto osservate.

TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 29 - Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato da un regolamento

interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea

dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 30 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonche' tra

società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del

presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle

promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché

compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del

Tribunale di Salerno.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la

legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà

inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con

delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi

dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi

novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 7.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 31 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

F.to: Monica Fimiani, dr. Pasquale Cammarano notaio segue sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.=

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Salerno - Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Ufficio di Salerno - n. 14811 del 5.11.2001.”

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Salerno in data 12/4/2005 al n. da attribuire.=

Salerno, lì 12/4/2005